

NEWSLETTER

# HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 31\_2021 DEL 27 LUGLIO 2021

A cura di:  
DATA MANAGEMENT  
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:  
[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it)*

## Indice Argomenti

<b>ADEMPIMENTI</b> .....	<b>2</b>
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di giugno 2021 .....	2
<b>SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2021</b> .....	<b>3</b>
31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO * .....	3
31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS * .....	3
<b>SCADENZARIO AGOSTO 2021</b> .....	<b>4</b>
16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI* .....	4
16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL* .....	4
31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI.....	4
31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .....	4
31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS .....	5
<b>FESTIVITÀ</b> .....	<b>6</b>
LUGLIO 2021 .....	6
AGOSTO 2021.....	6
<b>NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO</b> .....	<b>7</b>
INAIL, PUBBLICATE LE PERCENTUALI 2021 DI RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE .....	7
CASSAZIONE, LEGITTIMO IL TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE CON PROBLEMI DI SALUTE .....	9
NEO BONUS SANIFICAZIONE, ECCO COME RICHIEDERLO .....	11
<b>FOCUS</b> .....	<b>12</b>
INDENNITÀ SOSTEGNI BIS: RICHIESTE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021 .....	12
<b>IL QUESITO DEL MESE</b> .....	<b>14</b>
REGIME FISCALE AGEVOLATO IMPATRIATI .....	14
<b>NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA</b> .....	<b>16</b>
PART-TIME VERTICALE CICLICO, I PERIODI NON LAVORATI CONCORRONO ALL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA .....	16

**N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.**

## ADEMPIMENTI

### TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di giugno 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 giugno 2021 al 14 luglio 2021, è pari a 1,849707.

### RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	1,108138
aprile 2021	lunedì 17 maggio	1,526393
maggio 2021	martedì 15 giugno	1,578079
giugno 2021	giovedì 15 luglio	1,849707
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

## SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2021

### 31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO \*

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

### 31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS \*

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

\*termine posticipato al 2 agosto in quanto cadente di sabato.

## SCADENZARIO AGOSTO 2021

### 16 AGOSTO: VERSAMENTI UNIFICATI\*

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione dell'addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito.

I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

### 16 AGOSTO: VERSAMENTO TERZA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL\*

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'Autoliquidazione INAIL 2020/2021, relativamente alla terza rata, il coefficiente di interesse ai fini del calcolo è pari a 0,00292575.

### 31 AGOSTO: CONTRIBUTI FASI

Le aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 3° trimestre 2021.

### 31 AGOSTO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico,

previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

## 31 AGOSTO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

\*Per effetto della c.d. proroga di Ferragosto gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni.

## FESTIVITÀ

### LUGLIO 2021

Per il mese di Luglio non sono previste festività.

### AGOSTO 2021

**15 agosto: Ferragosto (o Assunzione di Maria)** - festività cadente di domenica -Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

## NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

### INAIL, PUBBLICATE LE PERCENTUALI 2021 DI RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA PER PREVENZIONE

**L**e aziende che realizzano interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori per legge, possono ottenere la riduzione del tasso sulla base del quale pagare il premio assicurativo annuale all'Inail. In buona sostanza, la cosiddetta "oscillazione per prevenzione" riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL, per le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del lavoro.

Il Ministero del lavoro, pertanto, ha provveduto a rendere note le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione Inail da applicare nei confronti delle aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro nel corso per l'anno 2021.

In particolare, lo scorso 6 luglio 2021 è stato pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)), sezione "Pubblicità legale", il Decreto 9 giugno 2021 con il quale il Ministero del Lavoro e il MEF hanno approvato la determinazione dell'INAIL n. 89 del 30 marzo 2021 che conferma, per il 2021, le percentuali di riduzione del tasso medio di tariffa a favore delle aziende che hanno effettuato interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza.

Stando a quanto si apprende, le percentuali previste per il nuovo anno sono le seguenti:

- 28%, fino a 10 lavoratori-anno nel triennio della PAT
- 18%, da 10,01 a 50 lavoratori-anno nel triennio della PAT
- 10%, da 50,01 a 200 lavoratori-anno nel triennio della PAT
- 5%, oltre 200 lavoratori-anno nel triennio della PAT

Anche per le PAT di nuova costituzione, le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, possono ottenere la riduzione per prevenzione. In tal caso, la riduzione è applicata invece in misura fissa.

Dalle percentuali si evince, dunque, che lo sconto diminuisce in misura proporzionale all'aumentare dell'organico aziendale. La riduzione contributiva si applica a tutte le tipologie di premi e di contributi destinatari della riduzione, con particolare esclusione di quelli già sottoposti a revisione tariffaria per i quali la predetta riduzione è inglobata nella revisione tariffaria medesima.

È opportuno ricordare che la riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno in cui è stata presentata la relativa domanda attraverso il modello OT23 (da caricare nella apposita sezione prevista dal portale Inail) ed è applicata dall'azienda stessa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

L'elaborazione viene effettuata direttamente dall'INAIL, per lavorazione o per singola voce di tariffa. Nel caso di posizione ponderata o di più lavorazioni che esprimono un unico tasso medio ponderato, l'elaborazione viene effettuata unitariamente.

Gli elementi riferiti al datore di lavoro, per lavorazione, sono rappresentati dalle retribuzioni, dal costo per gli infortuni e le malattie professionali imputato alla lavorazione, dalla riserva sinistri che è pari ad una percentuale del premio relativo alla lavorazione per la quale viene elaborato il tasso, nonché dal numero lavoratori anno.

Informazioni più dettagliate sono disponibili nella sezione dedicata all'oscillazione del tasso medio per prevenzione e alla modulistica correlata sul portale INAIL.

Si ricorda, inoltre, che dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai servizi on line dell'INAIL è possibile solo per gli utenti in possesso di Spid, Cns o Cie. Dal 1° ottobre 2021 non è, pertanto, più possibile utilizzare le credenziali di accesso finora rilasciate dall'Inail (utenza e password).

## CASSAZIONE, LEGITTIMO IL TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE CON PROBLEMI DI SALUTE

**Q**ualora un lavoratore, affetto da attacchi di panico e da agorafobia, richieda l'esonero dallo svolgimento di servizi all'esterno, il datore di lavoro può assegnarlo ad una diversa sede in attesa delle valutazioni dell'ASL. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16383 del 10 giugno 2021, ribadendo che la variazione del luogo di lavoro, in questo caso, configura un'assegnazione e non un trasferimento.

La dipendente di un'azienda, a seguito del trasferimento in un'altra sede di lavoro, citava in giudizio la società per aver quest'ultima omesso di provare le esigenze di giustificazione previste dall'art. 2103 del codice civile. Il trasferimento era avvenuto in quanto le condizioni psicofisiche della lavoratrice, a suo parere, erano divenute inidonee al lavoro all'aperto e pertanto richiedeva di poter lavorare presso gli uffici del medesimo comune. In assenza di posizioni da ricoprire e in attesa delle valutazioni della commissione valutatrice, l'azienda impiegava la dipendente presso gli uffici di un altro comune, seppur temporaneamente. I giudici di primo e di secondo grado, tuttavia, accoglievano le doglianze della dipendente poiché nel corso della controversia non veniva riscontrata, né provata, l'impossibilità dell'azienda a trovare una diversa sistemazione organizzativa di utilizzabilità della lavoratrice, in applicazione delle misure previste dall'art. 2087 del codice civile.

Avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione la società datrice, con tre motivi di ricorso. Con il primo motivo la società deduceva la violazione degli articoli 2103 del codice civile e del CCNL di riferimento, per aver la Corte erroneamente qualificato il provvedimento alla stregua di un trasferimento, a nulla rilevando la natura temporanea dell'assegnazione della lavoratrice ad altra sede di lavoro, in attesa di verdetto della Commissione ASL. Allo stesso modo, con il secondo motivo l'impresa datrice lamentava l'errata connotazione del provvedimento ai sensi dell'art. 2087 del codice civile, dell'art. 5 della L. 300/1970 e del D.lgs. n. 81/2008, in quanto l'adozione del provvedimento di assegnazione ad altra sede per tre mesi rappresentava una misura di protezione della lavoratrice, di cui la ASL aveva accertato l'inidoneità all'attività all'aperto, in attesa dell'esito della procedura di accertamento ai sensi dell'art. 5 L. 300/1970. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente lamentava incongruenze nelle valutazioni effettuate dai giudici.

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, venivano ritenuti fondati. Secondo gli Ermellini la Corte territoriale aveva erroneamente trattato l'assegnazione temporanea alla stregua di trasferimento, ai sensi dell'art. 2103 c.c., poiché il provvedimento fissava il rientro della lavoratrice all'esito della verifica condotta dall'ASL. Inoltre, la Corte aveva erroneamente rilevato come il datore di lavoro non avesse opportunamente ricercato una più confacente posizione alla lavoratrice negli uffici dello stesso comune in cui la dipendente prestava la propria opera, basando le proprie valutazioni sulle dichiarazioni rese dalla lavoratrice. Infatti, secondo quest'ultima, gli uffici nei quali aveva richiesto di lavorare non versavano in una situazione di esubero del personale, come anche testimoniato dal ricorso al lavoro straordinario, e pertanto il trasferimento in un altro comune appariva ingiustificato.

Al riguardo, sono noti i principi per i quali il datore di lavoro ha l'obbligo di preventiva verifica della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, essendo egli tenuto ad assegnare all'invalido, pur senza modificare l'assetto organizzativo dei fattori produttivi insindacabilmente stabiliti, mansioni compatibili con la natura e il grado delle sue menomazioni, reperendo nell'ambito della struttura aziendale il posto di lavoro più adatto alle sue condizioni di salute. Tuttavia è onere del giudice effettuare le dovute indagini affinché si

accerti che effettivamente il datore si sia attivato a tal fine, non potendo egli basare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese da un lavoratore.

Pertanto, accolti i primi due motivi e assorbito il terzo, la Suprema Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza, rinviandola alla Corte territoriale in diversa composizione affinché decida le sorti della controversia secondo i principi forniti.

## NEO BONUS SANIFICAZIONE, ECCO COME RICHIEDERLO

**C**on il Provvedimento n. 191910 del 15 Luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, di cui all’articolo 32 del decreto-legge n. 73/2021, nel limite del 30% della spesa sostenuta.

I soggetti aventi i requisiti dovranno trasmettere all’Amministrazione Finanziaria l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, attraverso l’apposito modello di “Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” allegato al provvedimento in oggetto.

Tale comunicazione sarà effettuata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 mediante il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’AdE, direttamente dal contribuente o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998. Entro 5 giorni il sistema rilascerà una ricevuta nell’area riservata che ne attesti la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Nello stesso periodo sarà possibile sostituire integralmente la Comunicazione precedentemente trasmessa con un nuovo invio o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta.

Nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione validamente presentata e l’ammontare massimo fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi o in compensazione nel Modello F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e non saranno applicati i limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale), e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

La base giuridica del trattamento dei dati personali è prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L’Agenzia delle entrate assumerà il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento ed i dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, saranno:

- i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale);
- i dati anagrafici dell’eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale).

## FOCUS

### INDENNITA' SOSTEGNI BIS: RICHIESTE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021

L'INPS, con la circolare 90/2021, ha fornito le istruzioni amministrative in merito a beneficiari, compatibilità e modalità di presentazione della domanda delle indennità omnicomprensive previste dal Sostegni-bis.

Nel dettaglio, il Decreto Sostegni-bis (art. 42, comma 1, D.L. n. 73/2021) ha riconosciuto un'ulteriore indennità una tantum di 1.600 euro per i soggetti già beneficiari dell'indennità prevista dal Decreto Sostegni (art. 10, D.L. n. 41/2021) che, pertanto, non dovranno presentare una nuova domanda ai fini della fruizione del beneficio. Tuttavia, l'Inps informa che è disponibile l'apposita procedura telematica per la predisposizione delle istanze entro il 30 settembre 2021, a disposizione degli aventi diritto che non abbiano presentato la domanda di erogazione per le indennità del decreto Sostegni.

Diverse sono le categorie di lavoro interessate, ma è opportuno che i beneficiari non siano titolari di pensione diretta o Naspi, e non abbiano un rapporto di lavoro o un contratto in essere alla data del 27/05/2021.

Tra gli aventi diritto rientrano i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

Avranno accesso al beneficio anche i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente nel periodo dal 01/01/2019 e il 26/05/2021 e che abbiano svolto nello stesso periodo almeno 30 giornate di lavoro. I lavoratori intermittenti potranno richiedere l'indennità a patto che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 26/05/2021.

Anche i lavoratori autonomi occasionali privi di partita Iva avranno diritto all'indennità purché non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possano far valere almeno un contratto occasionale dal 01/01/2019 al 26/05/2021 ed almeno un mese di contribuzione versata.

Per gli incaricati alle vendite a domicilio, questi potranno presentare domanda qualora abbiano conseguito un reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000€, siano titolari di partita Iva e iscritti alla Gestione Separata.

I lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, al fine di accedere al beneficio, dovranno far valere nel periodo dal 01/01/2019 al 26/05/2021, uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, la cui durata complessiva sia pari ad almeno 30 giornate e uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nell'anno 2018 la cui durata complessiva sia pari ad almeno 30 giornate.

Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, invece, saranno necessari almeno 30 contributi giornalieri versati nel periodo dal 01/01/2019 al 26/05/2021 con un reddito riferito al 2019 non

superiore a 75.000€, oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati nel periodo dal 01/01/2019 al 26/05/2021 con un reddito riferito al 2019 non superiore a 35.000€.

Per quanto riguarda il settore agricolo e della pesca, l'INPS comunica che gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo potranno richiedere un'indennità una tantum di 800 euro (Decreto Sostegni bis, art. 69 commi 1-5), presentando domanda entro il termine del 30 settembre 2021. I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250, saranno destinatari di un'indennità una tantum di 950 euro (Decreto Sostegni bis, art. 69, comma 6), presentando la relativa istanza entro la medesima data.

I lavoratori destinatari delle indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all'INPS in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell'Istituto.

Le indennità non sono tra loro cumulabili, ma potranno essere concesse anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità (L. 222/1984).

## IL QUESITO DEL MESE

### REGIME FISCALE AGEVOLATO IMPATRIATI



#### Richiesta:

Si apre un quesito in merito al diritto di opzione per il prolungamento del regime fiscale agevolato, D. Lgs. 147/2015.

Nella fattispecie si tratta di un dipendente che ha trasferito nel 2016 la residenza fiscale in Italia richiedendo, tuttavia, il beneficio nell'annualità 2018; l'agevolazione è stata dunque concessa dall'01/01/2018 al 31/12/2022.

A seguito di quanto previsto dalla legge di Bilancio 2021, essendo il lavoratore divenuto proprietario di un immobile nel 2020, vorrebbe richiedere il prolungamento dell'agevolazione.

Si richiede quanto segue:

- l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020? Quali sono i requisiti necessari?
- l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere?



#### Risposta:

In ordine di domanda posta:

1) D: l'opzione può essere avanzata da coloro che hanno trasferito la residenza prima del 2020?

R: la novità riguarda proprio i trasferiti fiscalmente ante 2020 e nello specifico i trasferiti entro il 29 aprile 2019.

2) D: Quali sono i requisiti necessari?

R: essere in possesso di uno dei due requisiti di seguito elencati (alternativi):

-lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico (si desume che il minorenni potrebbe anche non essere a carico), anche in affidio preadottivo, con riduzione della base imponibile però pari al 50%. Nel caso in cui i figli minorenni o a carico siano "almeno" tre (anche in affidio preadottivo) la riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 90% per cui concorrerà al 10%: la condizione di figlio a carico o figlio minorenni che dà diritto all'estensione per ulteriori 5 anni e/o all'abbattimento della base imponibile al 90% (in presenza di tre figli minorenni o a carico) può verificarsi sia prima del trasferimento in Italia o dopo quest'ultimo, ma comunque deve verificarsi entro il primo quinquennio non agevolato. La perdita del carico o della condizione di figlio minorenni dopo il rientro in Italia non fa perdere l'estensione

-lavoratori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento: l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in

comproprietà: l'acquisto dell'unità immobiliare "successivamente" al rientro deve essere effettuato entro (e non oltre) il primo quinquennio di fruizione del regime (non rileva la data del contratto preliminare). La riduzione dell'imponibile per gli ulteriori cinque anni diventa pari al 50% per cui concorrerà al 50%:

3) D: l'opzione presuppone un versamento pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, come dobbiamo procedere?

R: il versamento è a carico del richiedente ed è pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia "oggetto dell'agevolazione" relativi al "periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione": l'onere di ingresso deve essere commisurato sull'intero reddito complessivamente prodotto dalla persona e non solamente sul reddito agevolato. Tuttavia la norma non è ancora totalmente operativa perché le modalità di esercizio dell'opzione sono demandate ad un provvedimento dell'AE da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (2 marzo 2021), tutt'ora mancante e che preciserà alcuni aspetti ancora non totalmente chiari e quindi il D.L. non può ancora applicare il beneficio in busta paga.

## NOVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA

### PART-TIME VERTICALE CICLICO, I PERIODI NON LAVORATI CONCORRONO ALL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

**C**on l'ordinanza n. 20728, pubblicata lo scorso 20 luglio 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, nel caso di lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time verticale ciclico, vanno computati anche i periodi di lavoro non lavorati. Si riporta, di seguito, il testo della sentenza.

#### Rilevato in fatto

Che, con sentenza depositata il 19.1.2015, la Corte d'appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a S.S. il diritto ad aver computata l'intera anzianità contributiva di 52 settimane annue per i periodi in cui aveva prestato servizio in regime orario di part-time verticale ciclico;

che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che S.S. ha resistito con controricorso;

#### Considerato in diritto

Che, con il primo motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 288 TFUE, della sentenza CGUE 10.6.2010, C-395-396/08, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che l'interpretazione che la citata sentenza della Corte di Giustizia aveva dato della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale dovesse condizionare anche l'interpretazione della legislazione nazionale in tema di accredito contributivo per l'accesso alla pensione, laddove il sistema di sicurezza sociale non è soggetto alle regole del diritto comunitario, prevedendo l'art. 48 TFUE soltanto il coordinamento delle legislazioni nazionali e non la loro armonizzazione;

che, con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 9, d.lgs. n. 61/2000, 5, comma 11°, d.l. n. 726/1983, e 7, comma 1°, d.l. n. 463/1983 (conv. con l. n. 638/1983), nonché della sentenza CGUE di cui al primo motivo, per non avere la Corte territoriale debitamente valorizzato la componente letterale delle disposizioni citate, dalle quali si evince che la copertura previdenziale sussiste soltanto per i periodi di attività lavorativa effettiva ovvero di contribuzione figurativa; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure svolte; che, al riguardo, questa Corte ha già chiarito che l'art. 5, comma 11°, d.l. n. 726/1984 (in forza del quale ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva «inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale» va calcolata «proporzionalmente all'orario effettivamente svolto») va inteso nel senso che l'ammontare dei contributi versati ai sensi dell'art. 7, d.l. n. 463/1983 (conv. con l. n. 638/1983) e delle successive ed identiche previsioni di cui all'art. 9, comma 4, d. lgs. n. 61/2000, debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale c.d. verticale ciclico i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro (così da ult. Cass. nn. 26824 del 2018 e 16255 del 2020);

che è stato parimenti chiarito che, sebbene tale affermazione sia stata argomentata (anche in precedenti pronunce di questa Corte) sulla scorta di CGUE, 10.6.2010, C-395-396/08, Bruno et al., essa appare in realtà risolvibile - e va risolta - sulla scorta dei principi immanenti nel nostro ordinamento in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, atteso che il principio secondo cui, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, non si possono escludere i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, costituisce logica conseguenza della perdurarla del rapporto di lavoro durante i periodi di sosta, come si desume dal fatto che ai lavoratori impiegati secondo tale regime orario non spettano per i periodi di inattività né l'indennità di disoccupazione, né l'indennità di malattia, e nemmeno possono iscriversi nelle liste di collocamento (così Cass. nn. 21207 e 22936 del 2016);

che, pertanto, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

**HRM Law** è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

[info@datamanagement.it](mailto:info@datamanagement.it).